R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Gaspare Rappa Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 389/2025

nel giudizio iscritto al n. 69789 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Crascì Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 28 ottobre 1980 e residente a Capo d'Orlando (ME) in via Consolare Antica n. 730, cod. fisc. CRSSST80R28L308M, in qualità di legale rappresentante della s.a.s. "L'Altra terra di Crascì Sebastiano & C.";

2) Natoli Giuseppe, nato a Milano il 22 gennaio 1966 e residente a Tusa in via S. Giovanni n. 4, cod. fisc NTLGPP66A22F205P, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Letterio Arena ed Antonio Arena, presso il cui studio, sito a Messina in via Ghibellina n. 77, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi

dell'art. 28 c.g.c.:

avvletterioarena@pec.giuffre.it;

avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it;

3) Paterniti Barbino Antonino Angelo, nato a Tortorici (ME) il 10 dicembre 1952 ed ivi residente in contrada Bruca n. 25, cod. fisc. PTRNNN52T10L3080, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Filippo Maria Barbera ed Antonino Criscì, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Mandanici n. 87, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

filippomaria.barbera@cert.oridneavvocatibarcellona.it;

antonino.crisci@pec.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 17 settembre 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Simonetta Ingrosso, nonché l'avvocato Letterio Arena per il convenuto Natoli Giuseppe (anche in sostituzione dell'avv. Antonio Arena) e l'avvocato Antonino Criscì per il convenuto Paterniti Barbino Antonino Angelo (anche in sostituzione dell'avv. Filippo Maria Barbera);

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Crascì

Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", Paterniti Barbino Antonino Angelo, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 007, e Natoli Giuseppe, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura complessiva di euro 82.352,25 e secondo le ripartizioni specificate in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la società "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*" s.a.s. avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 82.352,25, per le campagne agricole 2013, 2014 e 2015, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli, mai realmente presi in affitto dai privati; alcuni fondi, inoltre, sarebbero stati geograficamente molto lontani dalla sede della ditta e situati in diversi comuni della Sicilia.

Come desumibile dalla *notitia damni*, dagli atti allegati al fascicolo, dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n. 1007/2022 del 31.10.2022 e dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, l'operato dei convenuti non sarebbe stato isolato ed occasionale, ma si sarebbe inserito in una più complessa vicenda giudiziaria. In particolare, si sarebbe trattato di una sistematica attività

di falsificazione documentale finalizzata all'ottenimento illecito dei contributi comunitari, posta in essere da un'associazione a delinquere costituita da diversi componenti della famiglia Faranda (tra i quali Craxì Sebastiano, cugino dell'odierno convenuto Crascì), con la connivenza di alcuni responsabili ed operatori dei centri di assistenza agricola, intervenuti nell'esame della documentazione e nell'inoltro delle istanze all'AGEA (tra i quali i convenuti Natoli Giuseppe e Paterniti Barbino Antonino Angelo).

Nel caso di specie, le domande di pagamento per il 2013 e per il 2014 sarebbero state inoltrate presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 007, mentre quella relativa al 2015 sarebbe stata depositata presso il C.A.A. di Messina 001, dove rispettivamente i convenuti Paterniti Barbino Antonino Angelo e Natoli Giuseppe, quali responsabili dei Centri, si sarebbero occupati delle pratiche rilasciando anche le schede di validazione, ma omettendo di rilevarne le irregolarità e con il preciso intento di agevolare la società richiedente, di fatto inattiva.

Nello specifico, per la campagna 2013, il Paterniti, a fronte della presentazione di documenti falsi, avrebbe dichiarato nella scheda di validazione che il fascicolo aziendale era stato costituito e/o aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli atti convenzionali con l'A.G.E.A.; la circostanza sarebbe stata radicalmente falsa, in quanto l'attestazione non era stata preceduta dall'accertamento dei titoli di conduzione dei terreni da parte della società. La domanda unica di pagamento risulterebbe compilata e inserita al S.I.A.N., tramite il C.A.A. di Messina 007, con le credenziali

del responsabile Paterniti, che avrebbe proceduto anche a rilasciare la relativa scheda di validazione.

Anche per la campagna 2014, la domanda sarebbe stata compilata e inserita al S.IA.N. con le credenziali del Paterniti, ma la relativa scheda di validazione sarebbe stata rilasciata dal responsabile, il convenuto Natoli Giuseppe.

Per il 2015, la domanda sarebbe stata compilata e inserita al sistema dallo stesso Natoli, che avrebbe anche proceduto a rilasciare la relativa scheda di validazione.

Nel corso delle indagini, i miliari della Guardia di Finanza si recavano presso la sede del C.A.A. di Messina 001, dove non rinvenivano il fascicolo cartaceo relativo alle annualità 2014 e 2015.

Si recavano, quindi, presso il C.A.A. di Messina 007, sito nel Comune di Tortorici, dove il Paterniti, operatore del Centro, giustificava la mancata esibizione del fascicolo aziendale e dei documenti della società, dichiarando d'averli consegnati al responsabile del C.A.A. di Messina 001, ovverosia al Natoli. Nell'occasione, il Paterniti precisava che la sua attività era stata limitata all'istruzione ed alla compilazione del mandato di assistenza e che egli non aveva mai avuto accesso al Fasciolo Aziendale della società "L'Altra Terra", che era stato invece trattato e definito esclusivamente dal Natoli, servendosi delle credenziali di accesso dello stesso Paterniti. Per questa ragione, egli, non appena scoperte le anomalie, aveva rimesso il mandato e chiesto all'AGEA di revocargli le credenziali.

Acquisita la documentazione rinvenuta, gli inquirenti procedevano ad

effettuare una serie di riscontri attraverso le banche dati, accertando che i contratti di affitto erano falsi e che anche i timbri di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate erano artefatti; in alcuni casi, i cedenti, apparenti firmatari dei contratti, risultavano deceduti in data anteriore alla stipula dei documenti contrattuali, mentre in altri casi si trattava di soggetti addirittura inesistenti nei registri anagrafici. Inoltre, parecchi tra i contratti non erano stati nemmeno registrati.

Veniva così accertato che erano stati presentati titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l'esistenza di una superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Regolamento n. 112/2009/CE.

Per queste condotte, in primo grado, il Crascì è stato condannato, insieme ai gestori di fatto dell'impresa Crascì Lucio Attilio (suo padre) e Craxì Sebastiano (il cugino), per i capi d'imputazione sub 450 e 451; il Natoli ed il Paterniti, per questa fattispecie, sono stati invece assolti con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", dunque per difetto di dolo, sull'assunto che l'omessa produzione in sede processuale dei contratti di affitto in questione non potesse consentire l'accertamento della macroscopicità o meno della falsità perpetrata dalla ditta.

In appello, per gli stessi reati di cui ai capi n. 450 e n. 451, gli unici rilevanti in questa sede, è stata confermata la condanna del Crascì e dei gestori di fatto dell'impresa, previa riqualificazione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso in associazione a delinquere semplice, anche se limitatamente ai reati commessi successivamente al 28

novembre 2014, essendo i fatti precedenti caduti in prescrizione; l'assoluzione del Paterniti è stata confermata *de plano*, mentre per il Natoli è stata pronunciata sentenza di condanna, sempre per i fatti successivi al 28 novembre 2014 (essendo quelli antecedenti prescritti), previa riqualificazione dell'associazione a delinquere e con l'esclusione delle contestate aggravanti (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024, in atti).

Il Crascì è stato condannato per aver ottenuto sovvenzioni pubbliche attraverso la presentazione di documentazione falsa, mentre il Natoli è stato ritenuto responsabile sull'assunto che avrebbe strumentalizzato la propria funzione, omettendo consapevolmente i controlli sull'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti il richiedente.

La prova della colpevolezza del Natoli non risiederebbe tanto nella macroscopica falsità degli atti validati, ritenuta di per sé di scarso rilievo dalla Corte d'Appello con riferimento agli operatori dei C.A.A., quanto nel ruolo apicale di responsabile rivestito dal convenuto, che a differenza degli operatori non era tenuto ad inserire velocemente le pratiche al sistema, ma doveva gestire l'ufficio, curare i mandati dei produttori, tenere i rapporti con la sede nazionale, e così via. In quest'ottica, secondo le istruzioni dell'AGEA, i responsabili avrebbero dovuto dimostrare una particolare attenzione nella verifica dei titoli di conduzione dei terreni.

Il coinvolgimento doloso del Natoli nella vicenda troverebbe conferma

in altri elementi, come le intercettazioni, tali da denotarne la collusione con il gruppo familiare del Craxì (cugino del convenuto Crascì). Infatti, qualche giorno prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, i due odierni convenuti discutevano delle preoccupazioni per l'intervento della Guardia di Finanza, mentre in altre occasioni parlavano delle domande della moglie del Craxì, per mettere a posto le cariche societarie. Inoltre, in sede di interrogatorio, lo stesso Natoli confermava che al C.A.A. Craxì Sebastiano e Crascì Sebastiano "*erano di casa*".

Anche altri operatori del C.A.A. di Messina 001, Linares Roberta e Costantini Massimo, avrebbero confermato che il Craxì e il Crascì erano spesso in ufficio dal Natoli, per la celere definizione di numerosissime pratiche di finanziamento, sicché sarebbe impossibile ipotizzare che il convenuto non fosse al corrente del volume di affari gestito dai due cugini e delle diffuse irregolarità delle domande di pagamento.

Secondo l'impostazione accusatoria, *nulla quaestio* in ordine alla giurisdizione del giudice contabile, sia nei confronti del privato percettore di finanziamenti pubblici, che verso l'operatore dipendente del centro di assistenza agricola.

Nel primo caso, si instaurerebbe un rapporto di servizio funzionale direttamente tra il privato e la Pubblica Amministrazione che eroga i fondi (Cass., SS. UU., ord. n. 473/2015), mentre nel secondo il rapporto di servizio sussisterebbe tra l'AGEA ed il C.A.A. (*ex multis*, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 538/2023), in virtù delle specifiche convenzioni

sottoscritte ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/1999 (successivamente, ex art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.3.2008 e delle norme adottate dall'AGEA, tra le quali rientrerebbe il "*Manuale delle procedure e dei controlli*".

Infatti, il C.A.A., non appena ricevuto il mandato dall'imprenditore agricolo interessato alla percezione dei contributi, svolge specifiche attività per semplificare i diversi adempimenti amministrativi ed è responsabile dell'identificazione del produttore, del controllo della completezza e della regolarità della documentazione e della verifica della corretta immissione dei dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Gli accertamenti dei C.A.A investirebbero sia la regolarità del fascicolo aziendale, che la completezza e correttezza della domanda di pagamento e della documentazione allegata; attraverso la redazione dell'apposita "scheda di validazione" del fascicolo aziendale e l'inserimento nel sistema informatico della Domanda Unica di Pagamento (D.U.P), tramite le loro credenziali di accesso, porrebbero in essere un'attività di estrema rilevanza, anche perché il regime del silenzio assenso per le domande inoltrate da loro attribuirebbe senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei contributi pubblici.

Si creerebbe, pertanto, un preciso collegamento funzionale tra la PA ed il C.A.A e, per logica inferenziale, tra la PA e l'operatore dipendente del Centro, per ciascuna delle pratiche di volta in volta da lui stesso

trattate e definite.

Nel caso in esame, gli accertamenti istruttori avrebbero confermato che il Crascì aveva presentato tutta un serie di contratti di affitto falsi, per dimostrare di essere in possesso dei terreni per i quali venivano richiesti i contributi, al fine di raggirare l'AGEA. La circostanza sarebbe di notevole rilievo, giacché in quel periodo il contributo era parametrato esclusivamente all'estensione della superficie aziendale destinata all'attività agricola.

A parere della Procura erariale, la stessa documentazione dimostrerebbe il doloso coinvolgimento del Natoli, perché questi, seppur consapevole della falsità della documentazione prodotta dal Crascì, avrebbe inoltrato le domande senza eccepire alcunché, così consentendo alla società di percepire i finanziamenti pubblici.

La vicenda sarebbe molto grave, per la sua sistematicità, per l'intensità del dolo e per le modalità con le quali sono stati ottenuti i contributi, tali non solo da trarre in inganno l'AGEA, ma anche da rendere più difficile l'individuazione delle condotte illecite anche in tempi successivi all'erogazione; per queste ragioni, la condotta dei convenuti integrerebbe un'ipotesi di evidente occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo* del termine prescrizionale al momento della trasmissione della *notitia damni* alla Procura erariale.

Infine, sarebbe configurabile anche il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno, essendo del tutto evidente che, in difetto della documentazione artefatta prodotta dal Crascì e dell'omissione dei

controlli da parte del Natoli, l'AGEA non avrebbe mai proceduto all'erogazione dei contributi pubblici.

Del danno, benché assolto in sede penale, sarebbe responsabile anche il Paterniti, in quanto il fascicolo aziendale per la campagna 2013 sarebbe stato lavorato interamente da lui, non essendovi prova dell'utilizzo abusivo delle sue credenziali, accertato limitatamente all'annualità 2014.

Per il giudice penale di appello, la sua qualità di mero operatore e non di responsabile del C.A.A. ne giustificherebbe l'assoluzione, atteso che la macroscopicità del falso sarebbe di per sé irrilevante a fronte dei compiti esclusivamente formali attribuiti agli operatori; inoltre, non vi sarebbe alcuna prova di eventuali relazioni illecite con i finti produttori, tali da corroborare la tesi accusatoria; di contro, il Paterniti, non appena venuto a conoscenza del presunto utilizzo abusivo delle sue credenziali, non avrebbe esitato a rimettere il proprio mandato.

Secondo la tesi difensiva del correo (il Natoli), invece, non sarebbe stato possibile rinvenire il fascicolo aziendale presso la sede di Messina, in quanto il Paterniti ne avrebbe ritardato stranamente la trasmissione; in tal modo, egli non avrebbe potuto prendere visione dei documenti prodotti, che erano rimasti presso la sede di Tortorici.

A parere della Procura erariale, gli elementi favorevoli al Paterniti ne giustificherebbero l'assoluzione in sede penale e l'esclusione della responsabilità amministrativo – contabile per il 2014, atteso che in quell'anno egli era un mero operatore e che non si era occupato delle schede di validazione, rilasciate invece dal Natoli, sicché sarebbe

altamente probabile che quest'ultimo ne abbia anche utilizzato abusivamente le credenziali.

Di contro, per il 2013, sussisterebbero pienamente i presupposti per l'affermazione della responsabilità erariale del Paterniti. Infatti, l'assenza di elementi extra documentali escluderebbe il dolo del delitto di truffa, ma non l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, atteso che quell'anno la domanda unica di pagamento è stata inserita al SIAN dal C.A.A. di Tortorici, che ne è stato l'unico gestore.

In questa sede, l'elemento dirimente sarebbe costituito dall'omissione di qualsivoglia controllo formale sulla documentazione allegata alla domanda, mai effettuato nonostante l'impresa risultasse inattiva e si trovasse teoricamente a gestire un numero elevato di particelle ubicate in numerosi comuni della Sicilia, anche molto distanti tra loro. Si tratterebbe di anomalie macroscopiche, facilmente rilevabili con un minimo di diligenza.

Ne conseguirebbe, secondo il criterio del "*più probabile che non*", che la macroscopica falsità dei dati immessi per la campagna 2013 sarebbe del tutto idonea di per sé a dimostrare che il Paterniti abbia dolosamente omesso i più elementari controlli, onde favorire l'impresa.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 82.352,25, oltre accessori e con vittoria di spese, secondo le ripartizioni specificate in narrativa.

Per l'esattezza, la domanda è stata limitata ad euro 34.390,17 per i

convenuti Crascì Sebastiano e Paterniti Barbino Antonino Angelo, in solido tra loro, per il danno derivante dall'illecita percezione dei contributi per la campagna 2013, mentre è stata ascritta unicamente al Crascì ed al Natoli, in solido tra loro, per le campagne 2014 (nella misura di euro 15.939,73) e 2015 (per euro 32.055,35).

In via subordinata, esclusivamente per la campagna 2013, la Procura ha contestato al Paterniti l'elemento soggettivo della colpa grave, con la conseguente responsabilità parziaria.

Unitamente al deposito dell'atto di citazione, il PM ha richiesto il sequestro conservativo sui beni dei convenuti, integralmente autorizzato con il decreto presidenziale n. 5/2025/SEQ, ma parzialmente revocato per gli immobili e confermato unicamente sui rapporti bancari per il Paterniti ed il Crascì, con l'ordinanza cautelare n. 69/2025.

Crascì Sebastiano, benché ritualmente citato (v. PEC in data 11.2.2025, in atti), non si è costituito in giudizio.

Natoli Giuseppe, costituendosi, ha evidenziato in via preliminare che la domanda per la campagna 2014 sarebbe stata istruita ed inserita presso il C.A.A. di Tortorici, dove prestava servizio unicamente il Paterniti; solo a seguito della chiusura di quell'ufficio, per il ritiro delle credenziali a quest'ultimo, il fascicolo sarebbe transitato nel C.A.A 001 di Messina.

Al fine di accertare chi abbia effettivamente istruito la scheda di validazione per il 2014, pertanto, sarebbe necessario richiedere all'AGEA, l'unica a gestire il SIAN e dunque a poter verificare le

credenziali di accesso, quale operatore abbia in concreto inserito la domanda.

In linea generale, il convenuto ha contestato il valore probatorio della sentenza della Corte d'Appello di Messina, sull'assunto che, in pendenza del ricorso per cassazione, non avrebbe alcuna efficacia nel giudizio amministrativo – contabile.

Nel merito, ha dedotto che i C.A.A. non avrebbero la funzione di accertare la veridicità dei titoli consegnati dal produttore agricolo per la formazione del fascicolo aziendale, né sarebbero tenuti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al contributo.

Di contro, ai sensi della normativa istitutiva (art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 165/1999, come riformato e sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), i centri autorizzati di assistenza agricola sarebbero tenuti a garantire unicamente l'identificazione del produttore, l'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda e la corretta immissione dei dati, *id est* sarebbero gravati della mera verifica della corrispondenza dei dati immessi nel sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché del controllo della conformità *formale* delle loro dichiarazioni e della pertinente documentazione alla normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Non sarebbe previsto, invece, alcun obbligo in ordine all'accertamento della veridicità della documentazione prodotta in allegato alla domanda unica di pagamento, sicché incomberebbe esclusivamente sull'imprenditore agricolo, mediante la sottoscrizione della scheda di

validazione, la garanzia della veridicità, della completezza e della rispondenza alla realtà delle dichiarazioni rese e del contenuto dei documenti depositati. L'operatore del C.A.A, in altri termini, avrebbe un mero onere di controllo formale delle richieste, finalizzato ad evitare la presentazione di DUP che risultino manifestamente e platealmente prive dei requisiti necessari ad ottenere i contributi pubblici; invece, il controllo sostanziale delle domande competerebbe all'Ente erogatore (circolare AGEA n. CIU.205.427 del 29.9.2015).

Nel caso in esame, secondo l'impostazione difensiva, né dalla citazione né dalla comunicazione di notizia di reato e dalla *notitia damni* sarebbe possibile evincere la mancata attuazione di questa tipologia di controlli da parte del Natoli.

La responsabilità graverebbe invece esclusivamente sull'impresa richiedente, che con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avrebbe garantito la veridicità dei dati contenuti nella domanda unica di pagamento e dei documenti inseriti nel fascicolo aziendale.

Pertanto, il convenuto ha concluso per la reiezione della domanda attorea e, in via istruttoria, ha chiesto di accertare presso l'AGEA con quali credenziali sia stata istruita e inserita la scheda di validazione per la campagna 2014; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Anche Paterniti Barbino Antonino Angelo, costituendosi in giudizio, ha dedotto che i C.A.A. non avrebbero la funzione di accertare la veridicità dei titoli consegnati dal produttore agricolo per la

formazione del fascicolo aziendale, né sarebbero tenuti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al contributo.

Di contro, ai sensi della normativa istitutiva (art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 165/1999, come riformato e sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), i centri autorizzati di assistenza agricola sarebbero tenuti a controllare unicamente la regolarità formale della domanda, ovverosia l'astratta idoneità del documento a supportare la richiesta di contributo, come statuito anche dalla Sezione di Appello per la Regione siciliana della Corte dei conti (sent. n. 39/A/2025).

Nel caso di specie, a parere del difensore, la pratica non sarebbe stata lavorata né caricata al sistema dal Paterniti, che comunque non avrebbe potuto procedere all'accertamento della veridicità della documentazione, non avendone né il compito né il potere.

Difetterebbe, dunque, l'elemento oggettivo della responsabilità erariale; in subordine, non sarebbe configurabile nemmeno la componente soggettiva, essendo stato accertato in sede penale che il convenuto non aveva potuto avere alcuna consapevolezza della falsità dei titoli e che non aveva mai avuto alcun rapporto collusivo con le ditte beneficiarie dei finanziamenti. Sotto il profilo della colpa grave, proprio per i ridotti compiti attribuiti agli operatori dei C.A.A., difetterebbero sia la macroscopica violazione degli obblighi di servizio, sia la prova di una qualsivoglia condotta connotata da sprezzante negligenza o da irrazionale imprudenza.

Per queste ragioni, la difesa ha concluso auspicando la reiezione della

domanda, col favore delle spese di lite.

Con una successiva memoria integrativa, presentata a seguito del deposito della decisione della Corte d'Appello di Messina, la difesa del Paterniti ha ripercorso alcuni passaggi della pronuncia, nella parte in cui ha valorizzato sia il carattere formale dei controlli dei C.A.A., sia la mole di lavoro degli operatori, per escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo della responsabilità penale. Ha aggiunto che il convenuto, nella qualità di mero operatore presso l'ufficio di Tortorici, si limitava ad inserire la pratica al sistema, senza alcun potere di provvedere alla fase successiva del rilascio, che era invece demandata al CAA 001 di Messina, quello provinciale, dove operava quale responsabile il Natoli. In altri termini, le pratiche inserite nella sede secondaria di Tortorici dovevano essere sempre rilasciate dal CAA 001 di Messina, al quale venivano trasmessi i fascicoli trattati e lavorati dal Paterniti.

Poiché il rilascio, che rappresenterebbe la fase ultima e decisiva del procedimento, non rientrava tra i compiti del Paterniti, la responsabilità omissiva sarebbe ascrivibile esclusivamente al Natoli.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero si è opposto all'istanza istruttoria avanzata dalla difesa del convenuto Natoli, avente ad oggetto una richiesta di informazioni all'AGEA al fine di accertare con quali credenziali sia stata istruita e inserita la scheda di validazione per la campagna 2014, deducendo che la richiesta sarebbe già stata evasa in sede di indagini e che gli esiti dell'ulteriore attività investigativa sarebbero stati inseriti agli atti (all. 16 alla cit.).

In ordine alle deduzioni difensive del convenuto Paterniti Barbino, ha precisato che il richiamo alla sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 235/2025, nella parte in cui ricostruisce il ruolo dei responsabili e degli operatori dei CAA, non sarebbe del tutto pertinente, giacché atterrebbe ad una fattispecie di tenore diverso.

Per il resto, si è riportato alle argomentazioni già enucleate in citazione, auspicando la condanna dei convenuti secondo le ripartizioni ivi compiutamente specificate.

Il difensore del convenuto Natoli Giuseppe ha dedotto che l'AGEA era nelle condizioni di verificare chi aveva sottoscritto la domanda e la relativa scheda di validazione, sicché sarebbe necessario acquisire presso i suoi Uffici centrali le informazioni necessarie a comprendere chi avesse realmente gestito la pratica. Infatti, erroneamente il comparente, pur essendo addetto nel quotidiano al solo CAA Messina 001, sarebbe stato ritenuto responsabile per tutti i Centri della Provincia, distanti tra loro anche parecchi chilometri; in realtà, egli non avrebbe mai potuto avere accesso al fascicolo aziendale della società del Criscì, che si trovava nel Centro Operativo di Tortorici, dove non si sarebbe mai recato. I due convenuti, il Paterniti e lo stesso Tortorici, non avrebbero mai lavorato presso la stessa sede e non si sarebbero mai incontrati. Ne conseguirebbe l'impossibilità che la stessa domanda (quella per il 2014) potesse essere sottoscritta dal Paterniti e validata dal Natoli, giacché il fascicolo aziendale era a Tortorici e non presso il CAA 001 di Messina.

In diritto, il difensore ha sottolineato come la tesi attorea si basi su due

elementi smentiti *ex actis*, ovverosia il *dictum* del giudice penale ed il presunto obbligo per i C.A.A. di controllare la veridicità dei documenti prodotti dai beneficiari dei contributi.

Per altro verso, il ruolo dei C.A.A non consisterebbe nel controllo sostanziale della documentazione prodotta dai beneficiari dei contributi, ma in un mero controllo formale di corrispondenza tra i documenti dichiarati e quelli concretamente allegati. La soluzione si imporrebbe non solo alla luce del tenore testuale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/99, ma anche, sotto il profilo sostanziale, per l'oggettiva impossibilità di controllare la veridicità dei documenti *de quibus*, non avendo i C.A.A. poteri assimilabili a quelli della P.G., come l'accesso alle banche dati o la facoltà di sentire a sommarie informazioni i concedenti dei terreni agricoli.

Diversamente argomentando, si creerebbe una situazione paradossale, giacché i C.A.A., essendo associazioni di produttori agricoli, si troverebbero a controllare la veridicità dei documenti prodotti dai loro stessi associati.

Di contro, il compito dei C.A.A. sarebbe limitato ad un primo controllo di carattere formale, per far fronte all'esigenza di consentire ai produttori agricoli di caricare correttamente i dati al sistema, mentre la veridicità verrebbe dapprima attestata *expressis verbis* dagli stessi beneficati dei contributi e poi verificata dagli organismi pagatori, come ribadito anche dall'AGEA con una circolare di recente approvazione.

In tal senso, si sarebbero pronunciati sia il Consiglio di Stato (sent. n. 1036/2013), che la Sezione di Appello per la Regione siciliana della

Corte dei conti (sent. n. 39/A/2015).

Ne conseguirebbe, già sotto un profilo di carattere generale, la reiezione della domanda.

Pertanto, il difensore ha concluso auspicando la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Il difensore del convenuto Paterniti Barbino ha dedotto che né gli operatori né i responsabili dei CAAA sarebbero tenuti ad accertare la veridicità sostanziale dei titoli di conduzione dei terreni agricoli, né a sindacare se i fondi si trovassero nelle vicinanze o in diversi Comuni della Sicilia, anche parecchio distanti tra loro. Nemmeno la macroscopicità evidente della falsificazione rientrerebbe tra le verifiche demandate ai CAA, tant'è che quest'aspetto sarebbe stato ritenuto del tutto irrilevante dalla Corte d'Appello di Messina, che avrebbe assolto parecchi imputati, tra i quali il comparente, con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", *id est* per difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo del dolo.

Agli atti, nessun ulteriore elemento deporrebbe per la consapevolezza del convenuto del carattere fraudolento della condotta della società "*L'Altra Terra*", anche perché egli, a fronte dell'attestazione del produttore, non avrebbe potuto comunque compiere alcun accertamento autonomo, nemmeno se la partita IVA fosse risultata inattiva; nello specifico, non vi sarebbero nessuna intercettazione e/o nessuna dichiarazione testimoniale o dei collaboratori di giustizia, tali da dimostrare l'esistenza di rapporti di complicità o di frequentazione con i produttori e con l'associazione facente capo agli imputati Craxì e

Faranda.

Quanto alla DUP per il 2013, l'unica contestata in questa sede al Paterniti, il difensore ha aggiunto che il comparente non avrebbe mai potuto effettuare il "rilascio" della domanda nella rete dello sportello di Confagricoltura, giacché presso gli uffici periferici il personale poteva solo prendere in esame le pratiche e generare le schede, mentre le operazioni di rilascio potevano essere eseguite solo presso il Centro provinciale (nel caso in esame, il CAA 001 di Messina, gestito dal Natoli). In merito all'elemento soggettivo della responsabilità erariale, ha ribadito che non sarebbe configurabile nemmeno la colpa grave, in considerazione della notevole mole di lavoro che gravava presso gli uffici, accertata anche da questa Sezione giurisdizionale per un caso analogo (sent. n. 235/2025).

Nessuno è comparso per il convenuto Craxì Sebastiano.

Dopo le repliche del PM e della difesa del Paterniti Barbino, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", Paterniti Barbino Antonino Angelo, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 007, e Natoli Giuseppe, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in

Agricoltura, nella misura complessiva di euro 82.352,25 e secondo le ripartizioni specificate in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

Per l'esattezza, la domanda è stata limitata ad euro 34.390,17 per i convenuti Crascì Sebastiano e Paterniti Barbino Antonino Angelo, in solido tra loro, per il danno derivante dall'illecita percezione dei contributi per la campagna 2013, mentre è stata ascritta unicamente al Crascì ed al Natoli, in solido tra loro, per le campagne 2014 (nella misura di euro 15.939,73) e 2015 (per euro 32.055,35).

In via subordinata, esclusivamente per la campagna 2013, la Procura ha contestato al Paterniti l'elemento soggettivo della colpa grave, con la conseguente responsabilità parziaria.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la società "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*" s.a.s. avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 82.352,25, per le campagne agricole 2013, 2014 e 2015, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli, mai realmente presi in affitto dai privati; alcuni fondi, inoltre, sarebbero stati geograficamente molto lontani dalla sede della ditta e situati in diversi comuni della Sicilia.

I convenuti Paterniti Barbino Antonino Angelo e Natoli Giuseppe, quali responsabili rispettivamente dei CAA 007 di Tortorici e 001 di Messina, si sarebbero occupati delle pratiche rilasciando anche le

schede di validazione, ma omettendo di rilevarne le irregolarità e con il preciso intento di agevolare la società richiedente, di fatto inattiva.

2.In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata la contumacia del Crascì Sebastiano, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato (v. PEC in data 11.2.2025, in atti).

3.L'istanza istruttoria avanzata dalla difesa del convenuto Natoli, avente ad oggetto una richiesta di informazioni all'AGEA al fine di accertare con quali credenziali sia stata istruita e inserita la scheda di validazione per la campagna 2014, appare del tutto irrilevante, giacché, come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero in sede di discussione, l'accertamento è stato già eseguito a seguito delle deduzioni articolate dallo stesso convenuto avverso l'invito a dedurre (all. 16 alla cit.).

In particolare, dalla nota del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina n. 30/5 – 1 – 2024 del 21 febbraio 2024 (all. 16), si evince come i verbalizzanti abbiano accertato presso l'AGEA che, per la domanda per il 2014, l'inoltro era stato effettuato con le credenziali del Paterniti e che il responsabile del CAA che aveva definito la pratica era il Natoli; quanto all'operatore del CAA, risulta come "*non indicato*".

4.La fattispecie rientra indubbiamente nella giurisdizione del giudice contabile, sia per la posizione del privato percettore di finanziamenti pubblici, che per il personale del centro di assistenza agricola.

Nel primo caso, si instaura un rapporto di servizio funzionale direttamente tra il privato e la Pubblica Amministrazione che eroga i

fondi (Cass., SS. UU., ord. n. 473/2015), mentre nel secondo il rapporto di servizio sussiste tra l'AGEA ed il C.A.A. (*ex multis*, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 538/2023), in virtù delle specifiche convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/1999 (successivamente, ex art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.3.2008 e delle norme adottate dall'AGEA, tra le quali rientra il "*Manuale delle procedure e dei controlli*".

Infatti, il C.A.A., non appena ricevuto il mandato dall'imprenditore agricolo interessato alla percezione dei contributi, svolge specifiche attività per semplificare i diversi adempimenti amministrativi ed è responsabile dell'identificazione del produttore, del controllo della completezza e della regolarità della documentazione e della verifica della corretta immissione dei dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Si crea, pertanto, un preciso collegamento funzionale tra la PA ed il C.A.A e, per logica inferenziale, tra la PA e l'operatore dipendente del Centro, per ciascuna delle pratiche di volta in volta da lui stesso trattate e definite.

La tesi è stata ripetutamente condivisa dalla Corte di cassazione, che ha statuito che il rapporto di servizio può indubbiamente riscontrarsi anche nei confronti degli enti che partecipano, in forza di legge o convenzione, all'attività amministrativa, come avviene nel presente giudizio per i Centri di assistenza agricola (Cass., SS.UU., n. 5019/2010 e Cass. Sez. II, n. 21411/2021, ove vengono specificamente tratteggiate le funzioni e le connesse responsabilità dei CAA); la responsabilità

amministrativa, in questi casi, non riguarda soltanto le persone giuridiche, ma può radicarsi anche nei confronti della persona fisica che agisce per l'ente. Per queste ragioni, è sempre stata ritenuta ammissibile l'azione diretta nei confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita, ovvero che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013), ivi compresi coloro che, cooperando con l'impresa agricola richiedente, fungono da tramite per la percezione dei finanziamenti comunitari (*ex multis*, Sez. App. Sicilia, sentt. nn. 103/A/2021, 28/A/2022, 140/A/2022, 23/A/2024 e, da ultimo, n. 39/A/2025).

Tuttavia, come correttamente argomentato dai difensori, il controllo dei CAA è di carattere meramente formale.

Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 165/99, nella formulazione vigente *ratione temporis*, i Centri autorizzati di assistenza agricola effettuano, previa convenzione con l'organismo pagatore, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, "*le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati*" (comma 1). A tal fine, i Centri hanno "*la responsabilità della identificazione del produttore e*

dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni" (comma 3).

La disciplina dei CAA è stata integrata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), il cui art. 2, rubricato "*attività dei CAA*", conferma che, nell'esercizio dei propri compiti, essi hanno la responsabilità "*dell'identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati*" (comma 2).

Da ultimo, il comma 2 dell'art. 25 del D. L. n. 5/2012 ha previsto che "*i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno pubblica fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive*

modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento".

Dal complesso normativo vigente *ratione temporis*, si desume che i CAA da un lato hanno il compito di assistere i richiedenti nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, mentre, dall'altro e *a fortiori*, hanno l'obbligo di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall'impresa agricola prima di immettere i dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN ("*Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale*").

Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza contabile, "*nell'esercizio di tale attività, svolta nell'ambito di un formale rapporto concessorio di funzioni (che per legge fanno capo all'AGEA, concedente), il CAA svolge dunque funzioni di pubblico interesse ed è responsabile della corretta immissione dei dati al sistema informatico nonché del rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti (CE) istitutivi delle relative provvidenze economiche. In altri termini, il controllo intestato ai Centri di assistenza agricola, capillarmente presenti sul territorio, permette all'organismo pagatore di disporre di informazioni il più possibile attendibili per avviare le relative istanze verso un percorso di regolarità e legalità. In forza del rapporto di immedesimazione organica, di tutte le funzioni attinenti al rapporto concessorio rispondono i responsabili e gli operatori dei CAA*" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025).

Orbene, "*il mandato che l'impresa richiedente conferisce ai CAA ha unicamente la finalità di regolare i rapporti tra l'impresa agricola e il Centro di assistenza, tramite il quale viene presentata la domanda di contribuzione,*

mentre ciò che viene in rilievo" ai fini della responsabilità amministrativo – contabile è "*la funzione che i CAA svolgono per conto dell'organismo pagatore e dunque il rapporto di servizio che li lega all'AGEA*". In questa prospettiva, il danno è "*strettamente connesso alla validazione dei dati delle DUP*", eseguita dai responsabili dei CAA.

Tuttavia, i controlli attribuiti ai CAA non si estendono alla veridicità dei documenti allegati alle domande di pagamento. Infatti, "*il controllo intestato ai CAA*" è di carattere formale e consiste unicamente "*nella verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, nel senso di accertarne la conformità alle disposizioni di settore, alle circolari e alle istruzioni operative emanate dall'AGEA*" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025).

"*In questi termini, i CAA non possono e non devono accettare a corredo delle domande di aiuto documenti inidonei a dimostrare l'effettiva disponibilità giuridica dei fondi dichiarati da parte del richiedente; il controllo formale va, cioè, inteso come una doverosa verifica della completezza ed integrità del contenuto del documento, nel senso della sua astratta idoneità, dal punto di vista giuridico, a supportare la richiesta di contributo*" (*ibidem*, Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025), mentre non può essere esteso agli aspetti sostanziali.

Sotto quest'ultimo profilo, come correttamente chiarito in sede penale, anche in ordine ai fatti illeciti che hanno dato luogo all'odierno giudizio per responsabilità erariale (capi d'imputazione nn. 450 e 451), "*non siamo in presenza di un ufficio della Pubblica Amministrazione* (…), *che può e deve esplorare i fatti attinenti all'opera da realizzare chiedendo al*

privato integrazioni e chiarimenti, bensì ad un servizio che, secondo quello che chiedono le istruzioni operative AGEA, è rivolto ad inserire i dati richiesti nel sistema informatico"; di contro, "*i controlli sostanziali o di secondo livello sono condotti da altri organi dotati di funzioni e poteri ispettivi*" e, in particolare, dagli operatori "*della società AGECONTROLS s.p.a., partecipata da AGEA, che è l'organismo pagatore*" (Corte d'Appello di Messina, sent. n. 1045/2024, pag. 78, in atti).

Ne consegue che "*l'attività dei CAA*" è "*sovrapponibile ad attività tecnico – professionali di semplice assistenza materiale ai produttori*", "*in una dimensione per lo più di natura privatistica*", sicché è limitata "*all'estrinseca regolarità dei documenti presentati*" (*ibidem*), senza che sia nemmeno previsto un obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Come ammesso in sede penale dal direttore dell'AGEA, il dott. Martinelli, "*se un contratto di affitto appare regolarmente registrato, riporta le firme delle parti e le particelle riportate nel contratto corrispondono alle particelle che poi l'operatore dei CAA inserisce nel sistema, questo tipo di controllo è già sufficiente*" (Corte d'Appello di Messina, sent. n. 1045/2024, pag. 79).

Pertanto, "*i controlli sui requisiti dei produttori, cioè sulla realtà dell'impresa agricola (…) sono assolutamente estranei alla normativa vigente all'epoca dei fatti*"; "*la rappresentata disponibilità di terreni tra loro distanti in varie zone della Sicilia (…), o la presenza i contratti stipulati contestualmente in luoghi diversi e distanti, con firme aventi lo stesso tratto grafico, sono tutti elementi che un pubblico ufficiale avrebbe forse potuto porre in dubbio e sottoporre ad esame, ma un ufficio pubblico, cioè dotato di mezzi, che ha tempo a*

disposizione e che deve emettere secundum legem una licenza o una autorizzazione" (pag. 79). E' certo, dunque, "*che non incombeva sull'operatore CAA alcun controllo diverso dalla identificazione del soggetto che (…) presentava la domanda*" (pag. 80); inoltre, all'epoca non vi era alcun obbligo di acquisire i documenti di identificazione dei soggetti che concedevano i terreni agricoli, essendo sufficiente per la dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico addirittura la dichiarazione unilaterale dell'agricoltore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante "*il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale*". Nemmeno la circolare AGEA n. 90/2012, che ha escluso la sufficienza delle mere dichiarazioni unilaterali, ha mai previsto "*controlli specifici sulla posizione di colui che cedeva il terreno, posto che garanzia sufficiente appariva l'acquisizione di un contratto registrato*"; peraltro, "*la registrazione (…) era operabile da una delle parti e poteva quindi ugualmente avvenire all'insaputa di colui che figurava come cedente*" (*ibidem*, pag. 82).

In conclusione, come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello di Messina, "*da un lato ben poco vi era normativamente da controllare, dall'altro, l'incuria può certamente celare una collusione nella frode, ma l'onere di provarla era sull'accusa*" (pag. 84). In sede penale, sono stati ritenuti colpevoli, soprattutto tra i responsabili dei CAA, solo quegli imputati per i quali vi era *aliunde* la prova di particolari legami con i richiedenti, come desumibili dalle convergenti e attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali o da altri elementi di prova (interrogatori,

prove documentali, parziali ammissioni, *et similia*).

In quest'ottica, a differenza del singolo operatore, "*con la sua pila di documenti da visionare ed inserire in fretta al computer*" (pag. 85), è stato particolarmente valorizzato il ruolo del responsabile del CAA, "*che gestisce l'ufficio, cura in mandati dei produttori, tiene i rapporti con la sede nazionale, con AGEA, ecc.*", in virtù degli obblighi di lealtà ai quali era tenuto: "*il responsabile non può cooperare, assumendo un mandato, alla presentazione di quelle domande che comprende essere fraudolente o validare fascicoli aziendali con contenuti falsi, anche se non ci sono falsi macroscopici*" (pag. 86); non a caso, non appena alcuni imputati "*sentono puzza di bruciato con le indagini del 2016 della Guardia di Finanza (…), si attivano per la revoca dei mandati*" (*ibidem*).

In questa sede, l'aspetto più rilevante è costituito dalla funzione che i CAA svolgono per conto dell'organismo pagatore, nell'ambito di un evidente rapporto di servizio, sicché il danno è strettamente connesso sul piano oggettivo alla validazione dei dati delle DUP, eseguita dai responsabili dei CAA. Sotto l'aspetto soggettivo, occorrerà verificare se vi siano elementi sufficienti a dimostrare la consapevolezza dei convenuti, o, nel caso del Paterniti, per il quale è stata formulata un'apposita domanda in tal senso in via subordinata, se la sua condotta possa essere qualificata come gravemente colposa.

5.La domanda è fondata nei confronti della società e del Natoli, mentre dev'essere rigettata per il Paterniti Barbino.

In via preliminare, non appare ultroneo precisare che Crascì Sebastiano non è stato convenuto in proprio, ma nella qualità di legale

rappresentante della s.a.s. "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", sicché la domanda è stata formulata unicamente nei confronti della società.

Nel merito, non vi è dubbio che la società, agendo per il tramite del proprio legale rappresentante, abbia presentato documentazione falsa e artefatta, al fine di ottenere i contributi comunitari.

Come desumibile dalla *notitia damni*, dagli atti allegati al fascicolo, dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n. 1007/2022 del 31.10.2022 e dalla sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, tutti atti utilizzabili come argomenti di prova a conferma delle acquisizioni documentali riversate nel fascicolo (*ex plurimis*, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 169/2025), il Crascì, quale legale rappresentante della società, ha presentato una serie di contratti di affitto falsi, sui quali sono stati anche apposti dei timbri di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, chiaramente artefatti. In alcuni casi, i cedenti, apparenti firmatari dei contratti, risultano addirittura deceduti in data anteriore alla stipula dei documenti contrattuali, mentre in altri casi si tratta di persone addirittura inesistenti nei registri anagrafici. Inoltre, parecchi tra i contratti non sono stati nemmeno registrati.

E' stato così accertato che erano stati presentati titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l'esistenza di una superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Regolamento n. 112/2009/CE.

Sul punto, gli schemi riassuntivi, di cui all'informativa della Guardia di Finanza prot. n. 0548757/2017 del 13.10.2017 (pagg. 538 – 546), trovano riscontro nella documentazione inserita nel fascicolo (sub 62.0), nell'esame degli atti allegati alla nota n. 430627 del 24.5.2025 e nella sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024, dove Crascì Sebastiano è stato confermato come responsabile dei delitti di cui ai capi nn. 450 e 451, insieme ai gestori di fatto dell'impresa Crascì Lucio Attilio (suo padre) e Craxì Sebastiano (il cugino).

Peraltro, nella sentenza di appello si dà atto che il convenuto Crascì Sebastiano, figlio di Crascì Lucio Attilio e cugino di Craxì Sebastiano e Crascì Katia (moglie di Faranda Gaetano), è stato indicato dal collaboratore di giustizia Barbagiovanni Carmelo come uno "*che faceva queste domande per le truffe alla Comunità europea*" (cfr. sent. n. 1045/2024, pag. 210). La circostanza trova riscontro nelle intercettazioni dei dialoghi con Faranda Massimo Giuseppe, nel corso dei quali si assiste ad uno scambio di informazioni in ordine alle eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande di contribuzione ed ai "*nomi*" da inserirvi (R 420/16, progr. 1795, 1798, 1803 e 1804).

Questi elementi confermano l'intensità dell'elemento soggettivo doloso, già di per sé desumibile dalla falsificazione dei titoli di conduzione dei terreni allegati alla domanda, utilizzati per ottenere indebitamente i contributi comunitari per le Campagne 2013, 2014 e 2015.

6.La prova della responsabilità è piena anche per il Natoli.

Com'è noto, per i capi d'imputazione sub 450 e 451, in primo grado il Natoli ed il Paterniti erano stati assolti con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", dunque per difetto di dolo, sull'assunto che l'omessa produzione in sede processuale dei contratti di affitto in questione non potesse consentire l'accertamento della macroscopicità o meno della falsità perpetrata dalla ditta.

In appello, per gli stessi reati di cui ai capi n. 450 e n. 451, gli unici rilevanti in questa sede, l'assoluzione del Paterniti è stata confermata *de plano*, mentre per il Natoli è stata pronunciata sentenza di condanna, sempre per i fatti successivi al 28 novembre 2014 (essendo quelli antecedenti prescritti), previa riqualificazione dell'associazione a delinquere e con l'esclusione delle contestate aggravanti (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024, in atti).

Il Crascì è stato condannato per aver ottenuto sovvenzioni pubbliche attraverso la presentazione di documentazione falsa, mentre il Natoli è stato ritenuto responsabile sull'assunto che avrebbe strumentalizzato la propria funzione, omettendo consapevolmente i controlli sull'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti il richiedente.

Le conclusioni della Corte d'Appello di Messina sono pienamente condivisibili.

Come chiarito in precedenza, il controllo dei CAA è di carattere del tutto formale ed è limitato all'astratta corrispondenza della documentazione depositata (ad esempio, i contratti di affitto dei fondi

rustici) a quella richiesta dal bando, oltre che all'identificazione del produttore ed al rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Di per sé, pertanto, il carattere macroscopico della falsificazione appare sostanzialmente irrilevante, non rientrando tra i compiti del personale dei CAA.

Nel caso del Natoli, però, sussistono *aliunde* numerosi elementi che ne dimostrano la piena consapevolezza in ordine al carattere illecito della condotta del Crascì e che, in base agli "obblighi di lealtà" ai quali era tenuto come responsabile del CAA, lo avrebbero dovuto indurre a rifiutarsi di accettare e/o rilasciare quelle domande che comprendeva che fossero fraudolente, oltre che ad accettare i fascicoli aziendali con contenuti falsi, indipendentemente dalla macroscopicità della falsificazione, che già conosceva per altra via.

Mentre infatti per il Paterniti Barbino il sospetto della collusione nasceva esclusivamente dall'inserimento al SIAN di una domanda risultata fraudolenta, per il Natoli sono emerse dagli atti delle significative relazioni interpersonali con soggetti di spicco del gruppo Faranda, che non possono essere degradate a contatti occasionali e di carattere neutrale.

Già per il ruolo di responsabile del più importante CAA provinciale di Messina della Confagricoltura, egli aveva "*certamente avuto la percezione del carattere fraudolento di quelle domande che un piccolo gruppo di tortoriciani veicolavano all'AGEA, anche solo per il fatto dell'anomale presenza di aziende così rilevanti per numero di ettari posseduti aventi sede in un paesino della Provincia di Messina*" (Corte d'Appello di Messina,

sent. n. 1045/2024, pag. 305).

Invece che bloccare questa catena di domande fraudolente, almeno nei casi più evidenti, il convenuto ha preferito intrattenere "*relazioni confidenziali e di ausilio tecnico con i "gestori" di questi pacchetti di domande*" (*ib*., pag. 305), come si evince da diversi elementi di prova.

In primo luogo, la coimputata Linares, all'epoca dei fatti operatore meccanografico presso il CAA di Messina 001 dal 2012 al 2017, ha dichiarato che alcuni personaggi di Tortorici, tra cui Craxì Sebastiano, erano spesso presenti in ufficio con pratiche complesse che però, secondo le indicazioni del Natoli, dovevano essere completate in fretta.

Insieme al Craxì, spesso vi era anche l'odierno convenuto Crascì Sebastiano, "*altro produttore con pratiche numerose e tutte consistenti*" (pag. 306).

Non si trattava certamente di rapporti ordinari di ufficio, come confermato da un dialogo avvenuto il 13 gennaio 2020, a ridosso dell'esecuzione delle misure cautelari. In quell'occasione, il Craxì chiamava il Natoli, per essere aiutato a definire alcune domande della moglie Pruiti Elena e di una parente, tale Armeli Moccia Gaetana.

Con tono confidenziale, il Craxì, che si trovava presso qualche Ufficio del Registro, chiedeva al convenuto di attivarsi "*per chiarire alcuni profili sui soggetti messi ai vertici della società Aurora*", oggetto dei reati di cui ai capi d'imputazione nn. 420 e 421; il Natoli si rendeva subito disponibile a telefonare a terze persone per risolvergli il problema e gli confermava di tenere sotto controllo la situazione dei pagamenti AGEA ("*dimmi 'na cosa, ee…. Pagamenti nenti*"; "*No, no, niente per ora*"). Ai capi 420 e 421, è

stato ascritto al Craxì d'aver percepito, insieme alla moglie Pruiti Elena e tramite un'impresa fittizia, un profitto di oltre 67.000,00 euro, su domande presentate al CAA Messina 001.

Successivamente, il 25 maggio 2016, il Natoli chiamava Faranda Massimo Giuseppe, dimostrando un'evidente collusione. "*Lo stesso avvio della telefonata, chiamante il Natoli, la dice lunga: "Ti chiamavo perché dobbiamo togliere una particella. Non mi ricordo più il Comune"; Faranda Massimo Giuseppe: "Giammelli forse?"; Natoli Giuseppe: "No, Giammelli l'ho già tolta io. La Speranza, una particella su Buseto Palazzolo, io già gliel'ho tolta però mi servono le firme*" (Corte d'Appello di Messina, sent. n. 1045/2024, pag. 307). Il dialogo trova una spiegazione nelle dichiarazioni del teste Pace Jonathan, che ha dichiarato d'aver accertato presso il SIAN che, il 24 maggio 2016, era stata eseguita una rescissione, con la conseguente eliminazione di due particelle di Buseto Palazzolo dalle domande della società agricola "*La Speranza*", da parte dello stesso Natoli, con un inserimento alle ore 17:35 "*per eliminazione particelle*".

Anche in altre occasioni, il Natoli contattava il Faranda per chiedere chiarimenti (conv. del 15.6.2016).

Dal tenore delle intercettazioni, emerge come il Natoli curasse con particolare attenzione le domande dei componenti del gruppo Faranda, "*delle quali non poteva non percepire, per numero ed estensione della consistenza aziendale, la certezza di frode*" (così in sent., pag. 307), tant'è che aveva cura "*che non si accavallassero le particelle, avendo certamente chiaro che si trattava di realtà imprenditoriali fittizie e di false*

consistenze di terreni posseduti" (pag. 308).

Come correttamente ritenuto in sede penale, "*il punto è che le conversazioni, globalmente inquadrate, mostrano come queste realtà aziendali avessero chiara natura fittizia e come per i terreni asseritamente posseduti si presentassero titoli che apparivano ad un esame appena attento chiaramente falsi*" (*ibidem*).

Solo dopo l'intervento della Guardia di Finanza, nel marzo del 2017, il Natoli cercava di fingere interesse per l'Ufficio, consigliando ad alcune persone, chi gli si erano rivolte perché vittime di un uso abusivo delle particelle di loro proprietà, di denunciare possibili truffe.

Peraltro, il convenuto aveva inoltrato, direttamente o indirettamente, un numero notevole di domande fraudolente originate dal gruppo del Faranda e del Craxì, con cui aveva rapporti confidenziali, sicché è presumibile che conoscesse perfettamente la falsità dei documenti allegati, peraltro di per sé facilmente desumibile già ad un esame sommario.

Con particolare riferimento ai capi d'imputazione nn. 450 e 451, i cui fatti illeciti sono posti a base del presente giudizio di responsabilità erariale, la Corte d'Appello ha statuito: "*il dato principale è costituito dalla circostanza che ancora una volta gestore di fatto è Craxì Sebastiano in rapporto col Natoli Giuseppe (campagne 2013, 2014, 2015) e i terreni cui afferiscono falsi atti di conduzione sono disseminati nei luoghi più lontani della Sicilia*" (pag. 313).

Poiché il Natoli aveva piena consapevolezza del carattere fraudolento delle domande e della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, si deve

ritenere che abbia inserito al sistema le domande e ne abbia effettuato il rilascio, al fine di favorire la ditta "L'Altra Terra" e il gruppo che ne gestiva di fatto gli introiti.

La conclusione, valida per la domanda 2015, per la quale egli ha compiuto tutte le operazioni, è analoga anche per il 2014.

Per quest'ultimo anno, come accertato dagli inquirenti presso l'AGEA, l'inoltro della domanda era stato effettuato con le credenziali del Paterniti, ma il responsabile del CAA che aveva definito la pratica era il Natoli (nota del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina n. 30/5 – 1 – 2024 del 21 febbraio 2024, all. 16).

Avuto riguardo alla consapevolezza del Natoli in merito al carattere truffaldino delle domande del gruppo Faranda – Craxì, gli estremi dell'illecito erariale potrebbero già essere integrati dall'avvenuta definizione della pratica.

Sotto questo profilo, il convenuto ha dedotto che l'inserimento era stato effettuato dal Paterniti e che, essendo la documentazione cartacea inopinatamente trattenuta presso l'Ufficio di Tortorici, egli non sarebbe stato in grado di comprenderne la falsità.

Per il Paterniti, però, non esiste nessun elemento (intercettazioni, peraltro effettuate "a tappeto" tra il 2016 e il 2017, ovvero dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, o deposizioni testimoniali), a supporto della connotazione dolosa della sua condotta. Anzi, non appena avuto il sentore della possibile esistenza di domande fraudolente e dell'utilizzo delle sue credenziali, egli non ha esitato a rimettere immediatamente il mandato, già in data 31 dicembre 2024, dichiarando

di non poter approvare in alcun modo "l'utilizzo abusivo" delle proprie credenziali da parte della sede di Messina.

"*Il CAA Confagricoltura 007 di Tortorici (ove il Paterniti, in via esclusiva, ha prestato la propria attività di operatore) era tra l'altro una articolazione della sede centrale di Messina di Confagricoltura e le schede di validazione delle pratiche sospette, che sono il cuore del controllo sulla domanda di contributo, risultano in molti casi essere state curate o completate dal Natoli*" (sent. n. 1045/2024, pag. 316).

Anche per la domanda 2014 della società "*L'Altra Terra*", la validazione è stata effettuata dal Natoli. Il ritardo nella ricezione della documentazione da parte del CAA di Tortorici non esclude il carattere doloso della condotta del convenuto, che era al corrente *aliunde* della falsificazione dei titoli di conduzione dei terreni agricoli e che, peraltro, a fronte di qualsiasi dubbio in merito alla veridicità dei documenti, ne avrebbe potuto e dovuto attendere l'arrivo presso la sede di Messina.

Quanto al Paterniti Barbino, la completa mancanza di elementi a sostegno della sua consapevolezza in ordine al carattere fraudolento delle domande del Crascì, desumibile dal complesso delle indagini, ne esclude la responsabilità anche per la Campagna relativa all'anno 2013, a titolo di dolo.

Non è nemmeno possibile ipotizzare l'elemento soggettivo della colpa grave, contestata in via subordinata dal Pubblico Ministero, giacché egli non aveva la qualifica di responsabile ma quella di mero operatore e si era trovato a gestire un numero elevatissimo di pratiche. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Messina, infatti, dalle deposizioni del

direttore dell'AGEA e dei vari dirigenti del settore è emerso che "*il quadro nazionale delle domande presentava annualmente numeri eccezionali*", pari nella sola Provincia di Messina a circa diecimila, "*e che le DUP con l'aggiornamento del fascicolo aziendale si concentravano in determinati periodi dell'anno (maggio – giugno), rendendo inevitabili controlli sommari*" (pag. 79); pertanto, "*in un contesto di controllo meramente cartolare e di tempi contingentati*", era molto difficile per qualunque operatore poter comprendere la falsità degli atti allegati alle DUP, della cui veridicità i produttori si assumevano la responsabilità, anche perché si trattava "*di attività non dovute e di valutazioni che non era in grado di compiere*" (*ibidem*).

7.In conclusione, il Natoli ed il Crascì, quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della società "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", dovranno essere invece condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore dell'AGEA di una somma pari ai contributi erogati per gli anni 2014 (euro 15.939,73) e 2015 (euro 32.055,35), per complessivi euro 47.995,08. Il Crascì, nella predetta qualità, dev'essere condannato, altresì, al risarcimento del danno derivante dalla percezione dei contributi per il 2013, pari ad euro 34.390,17.

Pertanto, il convenuto Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della società "L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.", dev'essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 82.385,25 (ridotta nella minor misura contestata dal Pubblico Ministero di euro 82.352,25) e, fino a concorrenza dell'importo di euro 47.995,08, in solido con il Natoli.

Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi lesivi e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell'addebito, non trattandosi di ipotesi di responsabilità per colpa grave.

In teoria, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., essendo la presente sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*, dovrebbe essere disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo a carico del Crascì, peraltro limitato, con l'ordinanza di convalida del Giudice designato n. 69/2025, al rapporto di conto corrente n. IT63H0357601601010003967226, acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., ID 06862150155010000000000000000000000000632221774 (tipologia di rapporto "*conto corrente, carta prepagata NON aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling*", con saldo di euro 19,15 al momento dell'esecuzione del sequestro).

Tuttavia, sia dalla descrizione della tipologia del rapporto, che dalla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal Direttore dell'Istituto di credito in data 14 febbraio 2025, si desume che si tratta di un rapporto personale del Crascì e non di un conto riconducibile alla Società. Poiché il convenuto non è stato convenuto in giudizio a titolo personale, ma solo quale legale rappresentante della società "*L'Altra Terra*", il bene

deve essere dissequestrato e restituito all'avente diritto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del Natoli e del Crascì nella predetta qualità, in solido tra loro, in virtù del principio della soccombenza.

Dev'essere, invece, rigettata la domanda proposta nei confronti del convenuto Paterniti Barbino Antonino Angelo. Ne conseguono la revoca del sequestro conservativo disposto a suo carico e la restituzione dei beni all'avente diritto; nello specifico, si tratta dei seguenti rapporti bancari:

1) rapporto presso Unicredit s.p.a. (conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling), ID 003481701011910D1020V0456I2434NDGZ7W, già sequestrato nella misura del 50%;
2) rapporto presso Unicredit s.p.a. (conto deposito e/o obbligazioni), ID 003481701012108E0520O0536R4520GEE29M, già sequestrato nella misura del 50%;
3) rapporto presso Poste Italiane s.p.a. (conto deposito a risparmio libero / vincolato), ID 971038805851402Q1020B1506N3306BQY4BJ, già sequestrato nella misura del 50%;
4) rapporto presso Poste Italiane s.p.a. (conto deposito a risparmio libero / vincolato), ID 971038805851402Q1020B1506N3306BQY318, già sequestrato nella misura del 50%;
5) rapporto presso Postepay s.p.a. (conto corrente, carta prepagata

non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling), ID 068743510072204B1220T0249N3224IBBNKC;

6) rapporto presso Postepay s.p.a. (carte prepagate senza IBAN o con IBAN ricaricabili e non ricaricabili), ID 068743510072108W1020V0055R4513EWGV2A.

In suo favore, devono essere liquidate le spese di lite, da porre a carico dell'AGEA. Tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da porre ai minimi tariffari, le spese devono essere determinate in complessivi euro 3.789,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", nonché nei confronti di Paterniti Barbino Antonino Angelo e Natoli Giuseppe;

ACCOGLIE

la domanda proposta nei confronti di Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", e di Natoli Giuseppe e, per l'effetto, condanna Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. "*L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.*", al pagamento in favore dell'AGEA della somma complessiva di euro 82.352,25 (ottanta duemila e trecento cinquantadue/25), oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo

e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo, in solido con Natoli Giuseppe fino a concorrenza dell'importo di euro 47.995,08 (quaranta settemila e novecento novantacinque/08), oltre accessori; li condanna, altresì, al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 694,89 (seicento novantaquattro/89); dispone il dissequestro del rapporto di conto corrente n. IT63H0357601601010003967226, intestato a Crascì Sebastiano ed acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., ID 0686215015501000000000000000000000000000632221774, ordinando la restituzione all'avente diritto delle somme ivi depositate;

RIGETTA

la domanda proposta nei confronti del convenuto Paterniti Barbino Antonino Angelo; liquida in suo favore le spese di lite in complessivi euro 3.789,00 (tremila e settecento ottantanove/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendole a carico dell'AGEA; dispone il dissequestro dei seguenti rapporti bancari e postali sequestrati al convenuto Paterniti Barbino Antonino Angelo, ordinando la restituzione all'avente diritto delle somme ivi depositate:

1) rapporto presso Unicredit s.p.a. (conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling), ID 003481701011910D1020V0456I2434NDGZ7W, già sequestrato nella misura del 50%;
2) rapporto presso Unicredit s.p.a. (conto deposito e/o

obbligazioni), ID 003481701012108E0520O0536R4520GEE29M, già sequestrato nella misura del 50%;

3) rapporto presso Poste Italiane s.p.a. (conto deposito a risparmio libero / vincolato), ID 971038805851402Q1020B1506N3306BQY4BJ, già sequestrato nella misura del 50%;

4) rapporto presso Poste Italiane s.p.a. (conto deposito a risparmio libero / vincolato), ID 971038805851402Q1020B1506N3306BQY318, già sequestrato nella misura del 50%;

5) rapporto presso Postepay s.p.a. (conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling), ID 068743510072204B1220T0249N3224IBBNKC;

6) rapporto presso Postepay s.p.a. (carte prepagate senza IBAN o con IBAN ricaricabili e non ricaricabili), ID 068743510072108W1020V0055R4513EWGV2A.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

LA PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€ 192,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 221,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente